

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 NOV. 2000

=====

ADDI' 28 NOV. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: FORMISANO

DELIBERAZIONE N° 2368

Proposta di deliberazione consiliare concernente:
"Approvazione del Piano Territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di emittenza in attuazione del Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze per il sistema televisivo regionale legge 17/8/1942 n. 1150, art 5 e 6 - leggi 6 agosto 1999 n. 233, art. 3 e 31 luglio 1997, n. 249.



Oggetto: Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento per la localizzazione degli impianti di emittenza in attuazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze per il sistema televisivo regionale. Legge 17/8/1942 n. 1150, artt. 5 e 6 - Leggi 6 agosto 1999 n.223 art.3 e 31 luglio 1997 n.249.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 22/5/1971 n. 346 – art. 22, comma 10

DELIBERA

Di sottoporre al Consiglio Regionale la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art.5 della legge 1150 del 1940

Vista la legge n. 142/1990 e ss.mm. e ii.

Vista la legge 59/97

Vista la legge 127/97

Visto il Decreto legislativo 112/98

Visto il decreto legislativo 30 marzo 1999 n.96

Vista la L.R. 5/9/1972 n. 8;

Vista la legge regionale 8/11/1977 n.43;

PREMESSO che la legge 6 agosto 1990 n. 223 recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" all'art.3, determina la pianificazione delle radiofrequenze effettuata mediante il piano nazionale di ripartizione predisposto dal Ministero delle Comunicazioni nel quale vengono indicate le bande di frequenze utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazioni.

CONSIDERATO che con la legge 31 luglio 1997 n.249 è stata istituita l'Autorità Garante per le Comunicazioni alla quale, tra l'altro, è riservata la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e la competenza al rilascio delle concessioni per l'utilizzazione delle frequenze per telecomunicazioni, attraverso l'elaborazione e l'approvazione del piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva, sentite le regioni per l'ubicazione degli impianti di emissione;

PREMESSO che il piano di assegnazione delle frequenze, secondo il disposto dell'art.3 della legge 223/90 suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza i quali sono la risultante dell'aggregazione di più aree di servizio e vengono determinati tenendo conto dell'entità numerica della popolazione servita, della distribuzione della popolazione residente, delle condizioni geografiche, urbanistiche, socioeconomiche e culturali della zona;

CONSIDERATO che la legge 223/90, all'art. 3, comma 19 prevede che le regioni adottino un piano territoriale di coordinamento specifico per conformarsi alle indicazioni concernenti la localizzazione degli impianti previsti nel piano di assegnazione delle frequenze ed in base ai quali i comuni procedano all'adozione delle necessarie varianti ai piani regolatori generali.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



VISTA la legge 30 aprile 1998 n.122 recante il differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 249 ed altre norme procedurali sui termini dei pareri resi dalle regioni territorialmente competenti;

CONSIDERATO che la Regione Lazio con deliberazione n. 2436 del 9 giugno 1998 ha espresso il proprio parere sulla localizzazione, nell'ambito del territorio di competenza, degli impianti di emissione televisiva di interesse nazionale e regionale, le cui indicazioni sono state recepite nel Piano di Assegnazione delle Frequenze (P.A.F.) approvato con deliberazione dell'Autorità Garante per le Comunicazioni del 30.10.98 n.68 (pianificazione di 1° livello);

CONSIDERATO che con D.G.R.n. 5044 del 5/10/1999 sono state apportate alla deliberazione di cui al precedente considerato le seguenti variazioni di localizzazione: la localizzazione Monte Cerella è stata soppressa ed è stata sostituita da Colle Anfagione, in comune di Capranica Prenestina la localizzazione di Segni (centro abitato) è stata soppressa e sostituita dal sito Monte Traiano nello stesso comune di Segni.

CONSIDERATO che nella sopracitata deliberazione dell' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 68/98 si suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e province autonome e che ogni impianto ricompreso nel piano debba servire un'area contenuta nell'ambito di una sola regione o provincia autonoma salvi gli inevitabili debordamenti, localizzando tutti gli impianti che servono la stessa area in unico "sito comune" le cui dimensioni e quote altitudinali siano tali da assicurare la compatibilità interferenziale e la ricezione dei segnali emessi dagli stessi impianti con una sola antenna per ogni gamma di frequenze (VHF, UHF) minimizzando l'impatto ambientale e l'inquinamento elettromagnetico e configurando pertanto una struttura regionale delle reti per la diffusione televisiva di programmi in ambito nazionale, che garantisca una copertura dell'80% del territorio, compresi tutti i capoluoghi di provincia, e una popolazione servita di circa il 92%;

CONSIDERATO che in attuazione dell'art.1, comma 3, del decreto-legge 30 gennaio 1999 n.15 convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1999, n.78 recante l'integrazione al piano sopracitato con le emittenti locali, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha approvato la deliberazione n. 105 del 14 luglio 1999, che dispone l'integrazione al P.A.F. per la radiodiffusione televisiva locale (pianificazione di II livello), successivamente integrata dalla deliberazione n. 95 del 23/2/2000;

VISTO il DM 381/98 recante la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibile con la salute umana;

CONSIDERATO che lo specifico piano territoriale di coordinamento disciplina, tramite le norme di attuazione e gli elaborati grafici le modalità di uso dei territori interessati dalla presenza degli impianti sia in riferimento alle aree di sedime degli impianti stessi, sia in riferimento alle aree in cui i campi elettromagnetici possono superare i limiti di cui all'art.3 comma 1 ed i valori di cui all'art.4 comma 2 del DM 381/98;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



CONSIDERATO che le aree di sedime degli impianti possono essere definite solamente in fase di progettazione, mentre le aree nelle quali possono essere superati i tetti di radiofrequenze di cui al DM 381/98 possono essere valutate sulla base dei dati contenuti nel Piano di Assegnazione delle frequenze mediante opportuni programmi previsionali;

RITENUTO che il valore da assumere nel calcolo delle aree prima indicate deve tener conto delle riflessioni e del fondo elettromagnetico presente nei singoli siti;

CONSIDERATO che con deliberazione n.1268 del 15.3.99 è stato costituito un gruppo di lavoro per lo studio e la definizione degli adempimenti connessi con l'attuazione del Piano assegnazione frequenze, articolato in due sottogruppi denominati sottogruppo impianti e sottogruppo urbanistica, il primo per lo studio delle tipologie impiantistiche, con riferimento alle migliori tecnologie utilizzabili, all'impegno di aree e necessità di servizi territoriali, sia in fase di costruzione che di gestione degli impianti; il secondo per lo studio di tutti gli aspetti urbanistici e procedurali per la realizzazione degli impianti.

CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Giunta n.612/99, così come integrato e modificato da successivo decreto del Presidente della Giunta n.1226 del 2.9.99 sono stati nominati i membri del gruppo di lavoro di cui al precedente punto;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 5512 del 16/11/1999 la Giunta Regionale ha affidato al suddetto gruppo di lavoro l'incarico di redigere il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

CONSIDERATO che il piano predisposto dal gruppo di lavoro risulta costituito da:

- Relazione generale -
- Norme di attuazione -
- Corografia regionale - Sintesi della localizzazione degli impianti -
- Schede tecniche dei siti con planimetrie in scala 1:10.000 e 1:2.000: -
- Siti confermati dalla scheda n. 1 alla n. 13 -
- Siti nuovi dalla scheda n. 14 all n. 19 -
- Siti alternativi schede 2 bis, 11 bis, 13 bis, 18 bis
- Siti da delocalizzare e riqualificare dalla scheda con lettera A alla lettera H

CONSIDERATO che detto piano è stato sottoposto al parere del C.T.C.R. I Sezione espresso favorevolmente nella seduta del 20/12/1999 con voto n. 413;

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 6082 del 29.12.1999 è stato adottato il P.T.C. in oggetto;

CONSIDERATO che il P.T.C. è stato pubblicato presso l'albo pretorio dei Comuni interessati per un periodo di 30 giorni al fine di consentire la presentazione di osservazioni e opposizioni;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 137 del 12/1/2000 il P.T.C. è stato trasmesso al CO.RE.RAT. per il parere di competenza ai sensi della L.R. n. 70 del 13/12/1993 e che il PTC stesso è stato trasmesso al Ministero delle Comunicazioni, alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, all'Istituto Superiore per la prevenzione e Sicurezza sul Lavoro del

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ministero della Sanità e all'Ispettorato Territoriale per il Lazio del Ministero delle Comunicazioni

CONSIDERATO che il PTC è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su tre quotidiani a diffusione regionale;

CONSIDERATO che sono pervenute le osservazioni dei Comuni di Anguillara, Bassiano Capranica Prenestina, Casape, Castel S.Pietro Romano, Gaeta, Palestrina e Rocca Priora e delle Associazioni Orchidea, Pro loco di Castel S.Pietro, Pro loco di Capranica Prenestina, Coordinamento Ambientalista Lago di Bracciano Coordinamento dei Comitati di Roma Nord, Comitati di quartiere Campo Marinaro e altri di Anguillara, Circolo del Partito della Rifondazione Comunista di Anguillara, Associazione Paspardu, Club Alpino Italiano;

CONSIDERATO che sulla base della relazione istruttoria del Gruppo di lavoro prot. 8223/A del 10.11.2000 e della successiva del 21.11.2000 il Comitato Tecnico Consultivo Regionale I sezione ha espresso il proprio parere favorevole con voto n. 438/4 del 23.11.2000;

DATO ATTO che i rappresentanti del CO.RE.RA.T. nella seduta del C.T.C.R. del 16.11.2000 hanno riferito che si esprimeranno successivamente ai sensi della L.R. 70/93;

SU PROPOSTA dell'Assessore per le Politiche dell'Urbanistica e per le Politiche dell'Ambiente

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge urbanistica nazionale n. 1150/1942, degli art, 3, comma 19, della legge 223/1990 e della legge regionale 8/1972, il Piano Territoriale di Coordinamento specifico per conformarsi alle indicazioni concernenti la localizzazione degli impianti di radiodiffusione televisiva previste dal Piano di Assegnazione delle Frequenze, predisposto dal gruppo di lavoro costituito con D.G.R. n. 1268 del 15/3/1999 e incaricato della elaborazione del Piano Territoriale di Coordinamento con D.G.R. 5512 del 16/11/1999, con le modifiche e controdeduzioni alle osservazioni contenute nel parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale n. 438/4 nella seduta del 23.11.2000 parte integrante e sostanziale del presente atto; il Piano Territoriale di Coordinamento si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione generale
- Norme di attuazione
- Corografia regionale - Sintesi della localizzazione degli impianti
- Schede tecniche dei siti con planimetrie in scala 1:10.000 e 1:2.000:
 - Siti confermati - dalla scheda n. 1 alla scheda n. 12
 - Siti nuovi - dalla scheda n. 13 alla scheda n. 19
 - Siti da abbandonare e riqualificare - dalla scheda con lettera "A" alla scheda con lettera "L"

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Don. Raniero...

L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

2. di dare atto che sulle osservazioni presentate avverso il Piano Territoriale di Coordinamento si decide secondo quanto espresso nel voto della I sezione del Comitato Tecnico Consultivo Regionale n.438/4
3. di autorizzare la struttura regionale competente in materia di Pianificazione Territoriale ad apportare prima della pubblicazione del Piano sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio eventuali correzioni di errori materiali e o refusi di stampa presenti nel testo normativo o nelle cartografie;
4. di pubblicare gli atti ed elaborati del presente Piano Territoriale di Coordinamento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e di affiggerlo presso l'Albo Pretorio dei Comuni interessati;
5. di dare mandato ai Comuni, per l'acquisizione delle aree indicate nel Piano territoriale di Coordinamento di procedere all'espropriazione delle stesse a norma dell'art. 4 della L. 223/90 con le procedure previste dalla Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e determinando l'indennità a norma dell'art. 13, 3° comma, della legge 15 gennaio 1985 n. 2892 sostituendo, in ogni caso, ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli artt. 22 e segg. del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597;
6. di trasmettere copia del presente atto al Ministero delle Comunicazioni, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, all'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, all'Ispettorato Territoriale per il Lazio del Ministero delle Comunicazioni, alle Province.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge 127/97

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

CAPOISPEZTORALE

Dott. Riccardo Filippis

L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA